



Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico,
Piazza Cavour 5
20121 Milano
c.a. Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli

Inviata a mezzo mail
infrastrutture@autorita.energia.it

Bolzano, il 02 settembre 2016

OGGETTO: osservazioni su documento per la consultazione N. 428/2016/R/eel

Egregio Dr./Egregi Signori

Con la presente la ns. Federazione intende contribuire al dialogo costruttivo con la Vs. Ill.ma Autorità in relazione ai nuovi criteri di cui al documento di consultazione in oggetto.

I.1. Premesse:

Il documento per la consultazione N. 428/2016/R/eel: "Criteri per il riconoscimento parametrico dei costi per le imprese che servono fino a centomila punti prelievo", si inserisce nell'ambito del procedimento di consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato dall'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (nel seguito per brevità "AEEGsi) con deliberazione n. 483/2014/R/eel del 9/10/2014 e fa seguito alla pubblicazione della deliberazione n. 654/2015/R/eel del 23/12/2015 con la quale erano approvate le regolazioni tariffarie dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il nuovo periodo di regolazione 2016-2023.

In effetti, l'iter di consultazione è ancora in corso in quanto il regime di riconoscimento dei costi per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo (pdp), sia per quanto concerne il servizio di distribuzione che per quanto concerne il servizio di misura, deve essere ancora oggetto di un provvedimento definitivo.

Pertanto, entro la scadenza del 5 settembre 2016, tutti gli operatori interessati dall'emanando provvedimento possono sottoporre all'AEEGsi proposte ed osservazioni.

La scrivente nella sua funzione istituzionale di federazione delle imprese energetiche dell'Alto Adige, interviene nella consultazione di cui sopra nell'interesse dei propri associati, tutte imprese di minori dimensioni e sotto la soglia dimensionale dei 100.000 pdp.

I.2. Alcune considerazioni di carattere generale:

L'Alto Adige è di gran lunga la provincia nella quale, sin dalla storia, il numero dei distributori è molto elevato rispetto ad altri territori.



Per via dell'excursus storico della ns. Provincia e per l'alto grado delle iniziative private con capitali individuali, societari o provenienti dalla cooperazione, esistono attualmente 52 distributori di cui 48 con meno di 5.000 utenze e 41 con meno di 1.000 utenze.

Queste piccole imprese impiegano in media un paio di addetti adibiti in parte ad attività amministrative e in parte ad attività di supervisione tecnica.

Buona parte delle esigenze amministrative e tecniche sono assicurate da ditte e fornitori locali ai quali sono affidate in outsourcing le necessarie commesse di opere e servizi.

Questo modello organizzativo ha permesso a una serie di società e ditte individuali di portare avanti le attività di produzione e/o distribuzione di energia elettrica da più di 100 anni, mantenendo una organizzazione snella ed efficiente.

Qui di seguito alcuni aspetti che hanno caratterizzato l'attività dei distributori di energia elettrica in Alto Adige e di cui si ritiene importante tenere conto nella più equa politica tariffaria per il nuovo periodo di regolazione.

Negli ultimi anni, a causa di un notevole incremento degli investimenti nell'energia rinnovabile generato dagli incentivi dei conti energia, in particolare negli impianti idroelettrici ad acqua fluente, con capacità produttiva da 50 kW a 3.000 kW e negli impianti fotovoltaici, i distributori locali, hanno dovuto potenziare le dorsali delle proprie linee a MT, provocando in questo modo un aumento progressivo dei loro investimenti, oltre le normali medie storiche. Di conseguenza, in quanto già completamente rinnovate le predette dorsali, i piccoli distributori nei prossimi esercizi non effettueranno più investimenti rilevanti nell'impianto in MT. Inoltre, la maggior parte dei distributori ha già sostituito tutte o la maggior parte delle dorsali delle linee aeree BT con le linee interrate. Ad ulteriore supporto della ipotizzabile diminuzione degli investimenti da parte dei distributori nei prossimi anni, i piani urbanistici nella provincia di Bolzano non prevedono la realizzazione di nuovi centri periferici.

Tali intense attività di investimento sino ad oggi, spiegano tariffe di riferimento molto elevate con riferimento agli esercizi rientranti nel precedente periodo regolatorio, come per altro osservato dall'Autorità, ma si normalizzeranno sicuramente nel corso dei prossimi anni.

Negli ultimi anni di questa storia di successo e di riconoscimento della qualità del servizio da parte della popolazione residente, però, a carico dei piccoli operatori locali si è esercitato un carico amministrativo crescente derivante dai sempre più numerosi adempimenti burocratici, in buona parte dovuti all'attività regolatoria dell'AEEGsi che, a sua volta si indirizzava ad operatori di assai maggiori dimensioni.

In effetti, l'Autorità impronta le proprie iniziative normative ai riferimenti comunitari sulla libera concorrenza e trasparenza di mercato, obiettivi questi, che tra l'altro sono ampiamente richiamati nella legge istitutiva di questa e di altre Autorità (legge 14 novembre 1995, n. 481). In sostanza, attraverso ampi e continui interventi regolatori, s'intendono promuovere più alti livelli di concorrenza nelle diverse attività elettriche.

Dall'altra parte, non può sottacersi che il sistema regolatorio e l'attività di vigilanza svolta dall'AEEGsi, non appare allineato al "principio di proporzionalità della PA", nonchè più in generale, con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e gli artt. 1, 3 e 6 della legge 07.08.1990, n. 241 sul procedimento amministrativo; questi articoli, infatti, invocano l'esigenza che l'azione amministrativa sia proporzionata, che sia quindi adeguata rispetto alla finalità da realizzare e quindi che il sacrificio individuale sia in proporzione agli interessi della collettività.



Infatti, inopportuno, quasi tutte le deliberazioni dell'Autorità nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, si applicano a tutti gli esercenti senza limitazioni dimensionali (dall'elefante alla formica). Solo raramente sono state individuate esenzioni o modalità relativamente semplificate per gli operatori di minori dimensioni (come nel caso degli obblighi di separazione amministrativa). Così facendo le piccole imprese sono state chiamate a svolgere adempimenti in numero crescente con aggravio di costi amministrativi e di costi per servizi.

Inoltre, l'utilità di diverse raccolte di dati appare alquanto dubbia per il sistema elettrico nazionale, considerando che il comparto rappresentato da piccole imprese di produzione e di distribuzione di energia elettrica, in termini dimensionali, è sicuramente inferiore all'1% del sistema elettrico nazionale e quindi il carico degli adempimenti connessi alle comunicazioni obbligatorie e agli adempimenti amministrativi, non è minimamente posto in proporzione alle dimensioni delle attività svolte.

Altrettanto poco significativo, in termini di vantaggi per il sistema elettrico nazionale, sarebbe l'introduzione dell'obbligo della separazione funzionale, adempimento questo che, per imprese con poco più di due addetti e una governance semplificata, è anche tecnicamente inattuabile.

In attesa di sviluppi in merito a questo nuovo carico burocratico, ancora una volta a tutto svantaggio delle piccole imprese locali, l'AEEGsi si è indirizzata verso criteri di riconoscimento parametrico dei costi che si riferiscono ai servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo.

In termini di principio bisogna dare subito atto che così facendo e cioè introducendo un meccanismo più immediato di calcolo, l'AEEGsi si muove decisamente nella direzione della semplificazione dell'azione amministrativa e questo, a prima vista, appare come un importante elemento di novità per le imprese elettriche di dimensioni minime come quelle che operano nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Se a prima vista si può senz'altro ritenere che un metodo semplice e chiaro come quello della tariffa parametrica semplifichi la vita alle imprese di dimensioni minime, tuttavia, al paragrafo 1.1. si legge quanto segue:

*Per il quinto periodo di regolazione, con la deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) l'Autorità ha adottato modalità di riconoscimento dei costi differenziate tra le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo e le imprese che si collocano al di sotto di tale soglia, nella **prospettiva di favorire aggregazioni tra le imprese di dimensioni minori**.*

Al punto 7.2 si legge:

*L'Autorità non ritiene opportuno differenziare i riconoscimenti dei costi operativi in funzione della dimensione delle imprese. L'Autorità ritiene che il mantenimento di criteri di riconoscimento tariffario omogenei tra imprese di diversa dimensione ai fini della copertura dei costi operativi possa essere un **incentivo implicito**, in condizioni di invarianza dei riconoscimenti tariffari per le imprese di maggiori dimensioni e quindi senza oneri aggiuntivi per i clienti del servizio, **all'aggregazione tra imprese** che, nell'opinione dell'Autorità, dovrebbe favorire l'efficientamento del settore.*

Si comprende che l'indirizzo tecnico dato al sistema di regolazione tariffaria è improntato, anche alla finalità di "favorire aggregazioni tra le imprese di dimensioni minori".

Bisogna comprendere bene la terminologia.



Non essendo certo previsti incentivi alle aggregazioni spontanee, il termine “favorire” assume la connotazione di “costringere” le imprese minori, attraverso l'introduzione di condizioni regolatorie di minor favore, a intentare operazioni di ottimizzazione di costi.

Tale modo di operare dell'Autorità e cioè di sacrificare l'interesse dei piccoli operatori che storicamente sono stati ritenuti meritevoli di gestire il servizio di distribuzione in zone impervie e a bassa densità abitativa, contrasterebbe innanzitutto con i principi di derivazione comunitaria che indicano la necessità di sostenere il mondo delle micro-imprese e delle piccole imprese (vedasi comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l'Europa)» e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante «Riesame dello “Small Business Act” per l'Europa).

E' di tutta evidenza che alcuni principi guida della Comunicazione sullo Small Business Act (SBA) del giugno 2008 come “imprenditorialità”- “seconda chance”- “pensare anzitutto in piccolo”, amministrazione attenta alle imprese”, recentemente interpretati dal Garante per le micro, piccole e medie imprese in applicazione della Legge 180/2011 “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle Imprese”, male si sposino con l'intendimento apparentemente vessatorio dell'Autorità di introdurre un sistema tariffario penalizzante per quelle micro e piccole imprese considerate inefficienti “tout court”; ciò avviene sulla base di pochi elementi di derivazione finanziaria e rispettivi dati medi di benchmark, senza considerare il singolo contesto operativo e territoriale piuttosto che altri elementi di performance come quelli di derivazione qualitativa (es. tempi medi di allaccio, dati sulle interruzioni, etc.), anch'essi direttamente riconducibili al concetto generale dell'efficienza di un pubblico servizio.

Infatti, il nesso tra libertà economica e iniziativa imprenditoriale per la crescita della produttività (in particolare la produttività totale dei fattori) è stato recentemente provato da diverse indagini per l'Italia, in particolare con riferimento non solo alle cosiddette libertà formali (rule of law e diritti di proprietà), ma anche da quelle di tipo informale/sostanziale e nello specifico delle libertà sia costitutive che evolutive per l'impresa (cfr. Carla Altobelli, in Gaetano Fausto Esposito, Pietro Spirito, La costruzione del capitale fiduciario, motivazione, imprenditorialità e libertà per una nuova politica di sviluppo, Franco Angeli, 2013).

Che le imprese locali costituiscano appositi cluster operativi, piuttosto che consorzi o contratti di rete, ovvero arrivino addirittura a fondersi in un soggetto giuridico unico, tutto ciò deve avvenire dietro libera e spontanea iniziativa e non come conseguenza dell'introduzione di criteri tariffari in forte discontinuità tra di loro e che oltretutto, intervengono in un settore con tempi di pay-back lunghi, per non dire lunghissimi, mettendo in dubbio le scelte d'investimento effettuate dagli operatori sino ad ora.

In conclusione, la pur meritevole attività regolatoria dell'Autorità nel suo libero arbitrio non dovrebbe sconfinare determinati limiti andando ad incidere in maniera diretta sulla continuità d'impresa dei soggetti concessionari o meglio, sul destino delle attività concesionate dalla Provincia Autonoma di Bolzano secondo le attribuzioni riservate dallo Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige D.P.R. n. 30.08.1972, n. 670, art. 9, n. 9 e dalle relative norme di attuazione dello statuto di autonomia contenute nel D.P.R. 22.03.1974, n. 381, e nel D.P.R. 26.03.1977, n. 235.

Riguardo le proposte formulate all'interno del documento di consultazione in oggetto relative ai provvedimenti in materia di tariffe per il quinto periodo di regolazione, si intende nel seguito portare all'attenzione dell'Autorità alcune osservazioni di carattere tecnico e proposte integrative rispetto ad alcuni criteri oggetto della consultazione.



II.1. Osservazioni e proposte circa i criteri di riconoscimento dei costi operativi per il servizio di distribuzione.

RIFERIMENTI AL DOC. PER LA CONSULTAZIONE 428/2016/R/EEL

S2. Osservazioni sulle ipotesi relative alle logiche di riconoscimento dei costi operativi per le imprese di medio-piccola dimensione.

S3. Osservazioni relative alle ipotesi relative alle variabili esogene da considerare ai fini della differenziazione dei riconoscimenti tariffari. In particolare, tenendo conto dell'esigenza di limitare il numero di variabili, si ritiene debbano essere considerate variabili ulteriori o diverse da quelle ipotizzate?

Per il primo quadriennio del nuovo periodo di regolazione (2016-2019) l'Autorità intende mantenere lo schema di riconoscimento dei costi basato sulla differenziazione tra costi operativi (Opex) e costi di capitale (Capex). Se mantenere la separazione tra le due tipologie di costo è assolutamente condivisibile, emergono dei dubbi sulle modalità di quantificazione degli stessi, in quanto il tentativo di semplificare e standardizzare i criteri di riconoscimento dei costi in un contesto avente così tante realtà differenti, rischia di trasformarsi in un mero esercizio di calcolo rigido e controproducente rispetto al merito.

Al punto 7.4, relativamente al riconoscimento dei costi operativi, si legge:

*Ai fini della sopra menzionata differenziazione dei riconoscimenti tariffari, in un'ottica di semplicità amministrativa, l'Autorità intende **limitare il numero di variabili esogene** da considerare ed è orientata, in particolare, a identificare le due variabili esogene che dovrebbero incidere in modo più significativo sul livello dei costi operativi:*

*a) la **densità di utenti per km di linea**, in quanto la dispersione territoriale aumenta i tempi di trasferimento e i tempi di intervento e in taluni casi, in relazione alle esigenze di garantire i tempi previsti per il pronto intervento, può rendere necessari presidi locali decentrati;*

*b) la **presenza di connessione AT** che implica l'intervento su infrastrutture in alta tensione e richiede la prestazione di mano d'opera qualificata.*

La determinazione di solo due variabili, appare subito come una semplificazione estrema rispetto alla variabilità delle condizioni operative all'interno del settore della distribuzione di energia elettrica; inoltre, all'interno delle due variabili proposte, ci sarebbero così tanti sotto-fattori da considerare che l'applicazione delle stesse su realtà territoriali, anche assai diverse tra di loro, potrebbe avere degli effetti diametralmente opposti e cioè di tipo distorsivo.

In merito alla variabile a), la densità di utenti per km di linea non può essere considerata come rapporto a sé stante, poiché l'impatto di una variabile assoluta di tipo "forfettario" in realtà geografiche eterogenee ha risvolti assai diversi in termini di equa remunerazione dei costi sostenuti dal singolo distributore. Infatti, il costo di manutenzione per una rete avente il rapporto di 5 di utenti per km di linea (5 utenza ogni km) è sicuramente diverso in un territorio di montagnoso rispetto ad uno pianeggiante. In montagna, infatti, non sono solo i costi di capitale ad essere più alti, come si leggerà nel seguito, ma anche i correlati costi operativi; la manutenzione delle reti è più frequente (mantenere pulita la tratta in zone boschive, garantire l'accessibilità delle reti), più impegnativa in termini di tempo per intervento (spesso le linee si snodano per pendii scoscesi o terreni rocciosi, per cui le misure di sicurezza dei tecnici e l'intervento stesso richiedono più tempo) e gli eventi che potrebbero causare un'interruzione del servizio, quali perturbazioni o particolari condizioni meteorologiche, sono più frequenti e probabili. Una tratta avente lo



stesso rapporto di utenti per km ha, dunque, diversi costi operativi in base al territorio in cui questa è locata.

Appare, quindi, opportuno introdurre insieme alla variabile esogena “densità di utenti per km di linea” ulteriori variabili esogene o specifici criteri correttivi per la remunerazione dei costi operativi che tengano conto dei due seguenti fattori:

- dislivelli medi delle linee distributive;

- quote medie sul livello del mare delle linee di distribuzione.

Relativamente alla variabile b) invece, che contempla la presenza di connessioni AT come ulteriore indicatore per i costi operativi, pur riconoscendo che si tratta di un indicatore abbastanza rappresentativo, anche questa variabile andrebbe relazionata al territorio, alla tipologia di connessioni realizzate e alla realtà in cui si colloca.

In sostanza, per quanto riguarda la riconduzione del riconoscimento dei costi operativi a poche e univoche variabili da applicare a tutte le imprese distributrici, a nostro parere, la standardizzazione operata dall'Autorità è eccessivamente semplicistica e non tiene conto di una serie di fattori altamente impattanti che, per quanto riguarda le realtà di cui ci facciamo portavoce con la presente, andrebbero a penalizzare pesantemente i distributori.

A titolo d'esempio, uno su tutti, si pensi a come i costi operativi possano variare da una provincia all'altra in ragione di una serie di variabili macro-economiche.

Secondo le indagini della Banca d'Italia e i dati Prometeia riferiti al 2015, l'attività delle costruzioni ha continuato a crescere in Alto Adige mentre è in calo in Trentino; in Alto Adige il prezzo finale delle opere edili rimane molto elevato e cioè dell'85% in più rispetto alla media nazionale, mentre in Trentino i prezzi delle costruzioni sono mediamente più alti del 40% rispetto alla media nazionale.

Il costo orario della mano d'opera edile certificato dalla Provincia Autonoma di Bolzano (tabella n. 262 valevole a partire dal 01/01/2015) è oscillante tra il minimo di 28,29 Euro/ora fino a 32,54 Euro/ora oltre alle spese generali (13-15%) e a questo costo base normalmente si aggiungono spese generali fino al 15% oltre ad un margine di utile del 10%, sicché un'ora di lavoro di un operaio specializzato può arrivare facilmente anche a 55 Euro all'ora, senza parlare del costo orario dei tecnici specializzati.

In queste circostanze e cioè senza considerare il contesto economico territoriale, applicare un parametro unico di riconoscimento dei costi generali, significa redistribuire surrettiziamente risorse del sistema elettrico nazionale a vantaggio delle regioni nei quali i costi del personale e della mano d'opera manutentiva sono più basse, con ovvi problemi di validità costituzionale di un siffatto meccanismo.

Per un sistema tariffario parametrico non discriminatorio, l'unica soluzione in merito ai più alti costi operativi di esercizio di un'attività ad alto tasso di manutenzione, sarebbe di **introdurre specifici correttivi per tenere conto del maggiore costo del lavoro e degli appalti in Alto Adige rispetto alla media nazionale.**



II.2. Osservazioni e proposte circa i criteri di riconoscimento dei costi d'investimento per il servizio di distribuzione.

RIFERIMENTI AL DOC. PER LA CONSULTAZIONE 428/2016/R/EEL

- S4.** Osservazioni relative alle ipotesi per il riconoscimento dei costi di capitale relativi alle infrastrutture di rete.
- S5.** Osservazioni relative all'identificazione delle variabili esogene. In particolare, tenendo conto dell'esigenza di limitare il numero di variabili, si ritiene debbano essere considerate variabili ulteriori o diverse da quelle ipotizzate?
- S6.** Osservazioni relative alle ipotesi di formazione dei cluster in cui raggruppare le imprese distributrici.

Se per i costi operativi, sono emerse le osservazioni generali di cui sopra, con riferimento ai costi di capitale e alla relativa metodologia di calcolo proposta dall'Autorità, sono molti i dubbi e le perplessità da esporre nel seguito.

Alcune considerazioni espone con riferimento all'OPEX (leggasi più alto costo del lavoro e degli appalti di manutenzione in Alto Adige rispetto alla media nazionale), restano comunque valide anche per il CAPEX e pertanto si evitano ripetizioni inutili.

Orbene, l'Autorità propone di semplificare la determinazione del capitale investito riconosciuto attraverso l'applicazione di logiche parametriche basate sul *“valore aggregato degli investimenti effettuati dalle imprese di dimensioni medio-piccole definendo corrispettivi unitari per punto di prelievo servito”* (punto 8.1 del documento di consultazione in oggetto). Sulla base di alcune variabili esogene che vengono ritenute particolarmente rilevanti a livello di costo di servizio, si intenderebbe creare delle classi omogenee di imprese, denominate *“cluster”* aventi ciascuna un diverso livello dei costi di capitale riconosciuti. Le variabili esogene relative ai costi di capitale proposte dall'Autorità sono le seguenti:

- Densità (utenti/km linea) – ALTA/MEDIA/BASSA;
- Presenza di territorio montano – ZONA MONTANA-COLLINARE/PIANURA;
- Potenza media richiesta per utente – ALTA/BASSA;
- Presenza di connessioni AT – AT/MT/BT;

Combinando le variabili proposte in tutti i modi possibili, si otterrebbero addirittura 36 categorie o cluster in cui suddividere le circa 100-150 aziende distributrici soggette a parametrizzazione. Se, per le importanti considerazioni che seguono, si arrivasse a distinguere tra “zona montana” e “zona collinare”, il numero teorico dei cluster arriverebbe addirittura a 54 e i benefici della semplificazione rispetto alla tariffa puntuale sarebbero in buona parte vanificati.

Prescindendo da ragionevoli dubbi sulla validità statistica delle informazioni derivabili dai dati così elaborati, dato che il rapporto tra nr. di aziende e cluster è statisticamente pari a 3 o 4 e non rappresenta dunque un rapporto sufficientemente significativo in termini di rappresentatività dei dati di media, sorgono ulteriori perplessità sulla corretta e congrua classificazione delle imprese nelle diverse classi stabilite all'interno delle variabili; quale sarà il confine tra una densità considerata MEDIA e una BASSA? Come definire se una zona è MONTANA-COLLINARE o PIANEGGIANTE?



Particolarmente interessante è quest'ultimo punto, in cui si considera come variabile la conformazione morfologica del terreno. L'impatto del territorio circostante le reti si vede sia sui costi operativi che sui costi di capitale; come noto, sia dall'esperienza passata che da Ingegneri *super partes* del settore, il terreno montuoso è più impervio rispetto alla pianura, la presenza di zone boschive e suoli rocciosi diventa impegnativa sia in fase di costruzione che di mantenimento e il clima spesso è inclemente, minando la qualità e la continuità del servizio di distribuzione. Un ulteriore elemento che caratterizza le zone montuose da tenere in considerazione nel costruire una rete è il dislivello; 1km di linea che collega un utenza a 700m di dislivello e un altro invece che ne collega una a 200m è ovviamente più oneroso.

Il fatto di prevedere una variabile che divide così nettamente MONTAGNA-COLLINA e PIANURA è un esercizio di eccessiva approssimazione. Ci sono zone montuose in cui le linee si stendono attraverso prati o lungo le strade, mentre altre che attraversano boschi, fiumi e rocce; ci sono zone montuose relativamente pianeggianti, in cui il distributore attraverso la collaborazione con il comune riesce a posare i cavi di linea senza particolari difficoltà e talora in una tratta già scavata, mentre altre che sono ripide, in cui i tralicci vanno posati sulla roccia e in pochi km si hanno più di 500-700m di dislivello.

Nei cluster oggetto di calcolo si ritiene necessario distinguere opportunamente le due categorie d'imprese secondo il territorio di riferimento:

- "zona montana" e
- "zona collinare";

Preferire dei criteri così standardizzati rispetto a un calcolo puntuale, caso per caso, darà sempre luogo a situazioni discriminatorie rispetto all'uno o all'altro operatore. In particolare, chi verrà colpito maggiormente sarà chi ha particolari caratteristiche difficilmente categorizzabili, derivate da un contesto particolare, in primis quello geografico.

Il risultato sarebbe una non equa distribuzione di risorse pubbliche del sistema elettrico tra regioni e province d'Italia ai danni delle imprese localizzate in Alto Adige o nella Valle d'Aosta e più precisamente a vantaggio delle imprese localizzate in territori con dislivelli modesti, senza particolari problemi di tipo paesaggistico e quindi con una maggiore presenza di linee aeree e soprattutto a vantaggio delle imprese a più basso costo del lavoro rispetto al costo della mano d'opera in Alto Adige; grazie alle medie di cluster queste imprese fruirebbero di una tariffa teoricamente più alta di quella che spetterebbe applicando il metodo puntuale.

Nel seguito, altri elementi da considerare come ulteriori criteri di classificazione nei cluster, in quanto particolarmente impattanti sui costi di capitale:

- **Reti interrate o linee aeree;** si tratta di un elemento fondamentale da tenere assolutamente in considerazione come variabile per il calcolo della tariffa di riferimento. In montagna il prezzo per la posa di una linea sotterranea è in media di ca. 100€/m, con variazioni dai 65€ ai 130€ in base al terreno in oggetto (prato o strada); per quanto riguarda invece le linee aeree, il prezzo si aggira intorno ai 45€/m, di più se si tratta di linee di media tensione. Le linee interrate, oltre che più onerose sono spesso necessarie per un migliore impatto paesaggistico- ambientale in località a maggiore vocazione turistica. Parametrando i criteri di riconoscimento di costi del capitale senza considerare questa variabile, contribuisce a penalizzare le imprese più virtuose del cluster in termini di entità assoluta degli investimenti. Paradossalmente, i costi maggiori sostenuti per una linea interrata più moderna e più sicura, superiori rispetto all'indicatore parametrico del cluster, non sarebbero riconosciuti in tariffa al distributore che li ha sostenuti, mentre il distributore che ha investito in linee aeree spendendo meno e allocandosi sotto la media, riceverebbe un beneficio



che non gli spetta. Conseguentemente, verrebbe a mancare la corrispondenza tra chi ha investito e chi ha agevolazioni per gli investimenti, portando una disincentivazione generale ed al rallentamento nella modernizzazione delle reti.

Il comune denominatore delle variabili di cui sopra è che, se non dovessero essere propriamente considerate all'interno dei calcoli parametrici per stabilire le tariffe di riferimento per il nuovo periodo di regolazione, le tariffe risultanti potrebbero paradossalmente agevolare chi ha investito di meno e, per contro, penalizzare chi invece ha investito molto nella rete, portando conseguentemente ad una perdita di interesse e di motivazione verso determinati investimenti e, alla lunga, ad un arresto degli stessi a discapito della qualità della rete di distribuzione locale, nel suo insieme.

È inoltre fondamentale in questo senso, ragionare con un occhio anche al passato: chi ha investito negli scorsi anni, sotterrando diversi km di tratte e rinforzando la rete con rispettive stazioni di trasformazione, ha impiegato grosse somme e ha avuto soddisfacenti remunerazioni rispecchiate nella tariffa di riferimento. Nel caso in cui questa dovesse essere ricalcolata per il futuro periodo regolatorio in maniera differente come da punto 10.6 del documento di consultazione in oggetto, ovvero ipotizzando che il livello dei futuri investimenti possa essere pari al livello degli ammortamenti, nell'ipotesi di un assestamento su livelli inferiori e quindi meno favorevoli ai distributori, questi si troverebbero ad aver anticipato ingenti investimenti, a sostenere per gli esercizi a seguire i relativi ammortamenti e gli oneri finanziari per i mutui assunti, a fronte di un riconoscimento potenzialmente ridotto.

Avendo già investito in passato, inoltre, non sentiranno più la necessità di investire ancora in un futuro non troppo lontano. Infine, gran parte dei distributori, per far fronte ai grossi investimenti hanno acceso mutui e sono ricorsi al capitale di terzi: c'è il rischio che, nonostante l'Autorità intenda valutare la coerenza di tale ipotesi con i dati effettivi del primo semi-periodo regolatorio, attraverso l'aggiornamento dei livelli iniziali dei costi di capitale riconosciuti per la distribuzione, siano penalizzate le imprese "virtuose" e cioè che negli anni scorsi hanno investito molto, rispetto alle imprese che hanno rinviato parte degli investimenti. Infatti, come descritto nelle premesse, le imprese di distribuzione, soprattutto nelle valli periferiche dell'Alto Adige, a causa dell'incremento degli investimenti nell'energia rinnovabile, sono state obbligate a rinnovare e a potenziare la propria rete di distribuzione, provocando in questo modo dei picchi d'investimenti straordinari che non si ripeteranno nel prossimo futuro. Principalmente per questo motivo, le imprese hanno bisogno di certezza nella remunerazione del capitale investito fino alla fine della vita utile delle linee di distribuzione.

II.3. Osservazioni circa i criteri di riconoscimento dei costi operativi e degli investimenti per il servizio di misura.

Relativamente ai criteri di riconoscimento dei costi operativi e degli investimenti per il servizio di misura non, tenuto conto delle condizioni organizzative delle imprese locali, non appaiono condizioni di particolare sfavore per le micro e piccole imprese in Alto Adige.

III. Conclusioni finali e proposte

Recentemente, una serie di preoccupazioni sono emerse nei piccoli operatori locali, anche a seguito delle indagini conoscitive dell'Autorità a cui diverse società del luogo sono state sottoposte e che a loro volta hanno avuto delle ripercussioni molto importanti sul ricalcolo dei centesimi per punto di prelievo e sui conseguenti conguagli perequativi.



L'impatto del ricalcolo, a fronte di errori o omissioni di entità relativamente ridotta, è apparso subito come particolarmente penalizzante per i piccoli distributori oggetto di indagine ed è per questo motivo che, con separata comunicazione, la scrivente si è prontamente attivata per richiedere chiarimenti in merito ai calcoli sottostanti per altro ad oggi non ancora comunicati.

In altre parole, dal mondo dei piccoli distributori in Alto Adige trapelano preoccupazioni circa la trasparenza e quindi la tracciabilità e la riscontrabilità dei parametri di calcolo che troveranno applicazione nei futuri modelli di calcolo tariffario, per semplificati che siano, soprattutto laddove si farà riferimento a dati provenienti da un sistema di cluster.

I piccoli distributori in Alto Adige sono preoccupati che con il passaggio da una metodologia di calcolo puntuale a quella parametrica, si creino situazioni di disparità tra gli operatori e cioè che in alcuni casi con riferimento alle imprese non rientranti nelle medie del cluster, siano pregiudicate le esigenze di equilibrio economico-finanziario di cui al punto 4.1c) del documento per la consultazione 428/2016/R/EEL e che di fatto, non si assicuri più sufficientemente la promozione di un livello adeguato di qualità del servizio e di efficienza del settore.

Infine, in una logica di causa/effetto, la preoccupazione dei distributori della provincia autonoma dell'Alto Adige, è che i livelli tariffari pregiudichino le rispettive economie aziendali fino al punto tale da "costringere" ingiustificatamente ad aggregazioni tra operatori piuttosto che lasciare una simile scelta al libero arbitrio gestionale.

Per tutto quanto riportato nella presente, voglia la Spett.le Autorità:

1. confermare l'ammissibilità, in alternativa al sistema di calcolo parametrico oggetto della consultazione, di un sistema di calcolo puntuale della tariffa a libera richiesta della singola impresa, con possibilità di rientro in tale regime non appena l'impresa soddisfi nuovamente i requisiti di cui all'art. 8 c. 4 della deliberazione 654/2015/R/EEL (nb. si auspica un livello di requisiti sostenibile anche per i piccoli produttori in zone montagnose)

2. riconoscere la PSA per le imprese che aderiscono al regime puntuale e che nell'anno di riferimento abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'art. 8 c. 4 della deliberazione 654/2015/R/EEL;

3. con riferimento al regime parametrico, per il CAPEX:

a. introdurre due distinte variabili esogene e relativi distinti criteri di remunerazione degli investimenti distinguendo tra:

- linee interrate e
- linee aeree;

b. distinguere opportunamente nei cluster oggetto di calcolo tre distinte categorie:

- "zona montana";
- "zona collinare";
- "zona pianeggiante";



c. introdurre correttivi ai costi d'investimento per tenere conto del maggiore costo del lavoro e degli appalti in Alto Adige rispetto alla media nazionale ovvero, tenuto conto dell'elevato numero delle imprese distributrici in Alto Adige, considerare i dati medi sulla base di un cluster su sola base provinciale.

d. rinunciare alla semplificazione proposta relativamente all'aggiornamento dei livelli iniziali dei costi di capitale riconosciuti per la distribuzione, ovverosia, non basare detto aggiornamento sulla presunzione che il livello dei futuri investimenti possa essere pari al livello degli ammortamenti.

4. con riferimento al regime parametrico, per l'OPEX:

e. introdurre criteri per la remunerazione dei costi operativi che tengano conto dei due seguenti fattori:

- dislivelli medi delle linee distributive;
- quote medie sul livello del mare delle linee di distribuzione.

f. introdurre correttivi ai costi d'investimento per tenere conto del maggiore costo del lavoro e degli appalti in Alto Adige rispetto alla media nazionale.

Voglia comunque, la Spett.le Autorità, adottare un sistema di riconoscimento dei costi e degli investimenti per le imprese sotto soglia improntando la propria decisione alla massima obiettività ed imparzialità dell'azione amministrativa e nel rispetto del principio di tutela della micro-impresa e delle piccole imprese come da chiare indicazioni di fonte comunitaria.

Con saluti di viva cordialità.

Dott. Rudi Rienzner

Direttore SEV